

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE**

nella persona del giudice unico dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 discussa all'udienza del 22 marzo 2016 e vertente

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Frosinone presso lo studio dell'avv. [REDACTED] e rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

[REDACTED]
elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. Angelo Galanti, che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTI

OGGETTO: opposizione dopo la convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c.

[Handwritten signature]

CONCLUSIONI

All'udienza del 22 marzo 2016 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso riportandosi, rispettivamente, alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio e a quelle rassegnate nella memoria ex art. 416 c.p.c.

FATTO

Con ordinanza del 17 settembre 2014 il Tribunale di Frosinone - in assenza dell'intimato, non costituitosi in giudizio - ha convalidato lo sfratto per morosità notificato dal difensore dei locatori all'indirizzo di posta elettronica certificata di [REDACTED] n.q. di titolare della ditta [REDACTED] conduttore dell'immobile sito in [REDACTED]

Con separato decreto emesso in pari data, il tribunale ha ingiunto a [REDACTED] il pagamento di 16.796,82 € per canoni di locazione scaduti fino al mese di giugno 2014, il pagamento dei canoni scaduti dopo la notifica dell'atto di intimazione e il pagamento dei canoni da scadere, oltre interessi.

[REDACTED] ha proposto ricorso per opposizione dopo la convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c. e opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso, deducendo che:

1) la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento per convalida di sfratto è nulla, in quanto:

a) la citazione è stata notificata dal difensore degli intimanti per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'intimato, anziché nelle forme previste dall'art. 660 c.p.c.;

b) quand'anche si volesse equiparare la notifica a mezzo p.e.c. ad una notifica a mezzo posta, ai fini del suo perfezionamento sarebbe stata comunque necessaria la successiva spedizione dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata previsto dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c.;

c) il formato immagine utilizzato per la creazione del file contenente l'intimazione dello sfratto e la contestuale citazione per la convalida non rientra tra quelli consentiti dall'art. 19-bis delle specifiche tecniche emanate ai sensi dell'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;

2) il giudice avrebbe dovuto in ogni caso negare la convalida dello sfratto e rigettare la domanda di ingiunzione dei canoni scaduti perché al momento della decisione (17 settembre 2014) non sussistevano i presupposti per agire nelle forme del procedimento per convalida di sfratto, in quanto l'intimazione di sfratto non era stata validamente notificata e l'immobile era già stato rilasciato (il 30 giugno 2014);

3) i locatori non hanno decurtato dall'importo dovuto per i canoni scaduti (16.796,82 €) l'importo del deposito cauzionale rivalutato (pari a 4.455,00 €).